

N. 24416 DI REPERTORIO N. 7049 DI RACCOLTA-----
----DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----
-----3 luglio 2023-----
L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di luglio,-----
in Milano, in piazza della Repubblica n. 7, alle ore sedici e
cinquanta-----
innanzi a me dott. **FEDERICO CORNAGGIA**, Notaio in Meda, iscrit-
to presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente com-
parso il signor:-----
- Vincenzo Carlo Attilio Casella, nato a Milano il giorno 11
aprile 1973, domiciliato per la carica in Rho, via Villafranca
n. 29,-----
che interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante
della Associazione:-----
"Granello di senape ETS" con sede in Rho, via Villafranca n.
29, codice fiscale numero 12923770965, Associazione senza sco-
po di lucro ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117,-----
legittimato al presente atto in forza del vigente Statuto
sociale e del mandato conferito con atto costitutivo in data
18 aprile 2023 n. 23620/6802 di rep. a mio rogito, registrato
presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Monza e Brianza in
data 27 aprile 2023 al n. 13050 Serie 1T.-----
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi chiede di redigere il presente verbale di determina-
zione del Presidente del Consiglio Direttivo, per adeguamento
dello Statuto dell'Associazione alle richieste del Settore Po-
litiche del Lavoro, welfare metropolitano e promozione delle
pari opportunità della Città Metropolitana di Milano (Fascico-
lo 8.5/2023/1223).-----
A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.-----
Il signor Vincenzo Carlo Attilio Casella, nella sua qualità,
dichiara che si rende necessario l'adeguamento dello Statuto
dell'Associazione alle richieste del Settore Politiche del La-
voro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportuni-
tà della Città Metropolitana di Milano (Fascicolo
8.5/2023/1223).-----
Pertanto il signor Vincenzo Carlo Attilio Casella-----
-----DETERMINA-----
di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle richieste del
Settore Politiche del Lavoro, welfare metropolitano e promo-
zione delle pari opportunità della Città Metropolitana di Mi-
lano (Fascicolo 8.5/2023/1223), che qui si allega sotto la
lettera "**A**", per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore "RUNTS".-----
Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, si con-
vengono a carico dell'Associazione.-----
Null'altro essendovi a deliberare la seduta è sciolta alle ore
diciassette e dieci.-----

AGENZIA ENTRATE
Ufficio Territoriale
MONZA E BRIANZA

Reg.to il 05/07/2023
n. 21971 Serie 1T
Versati euro 200,00

ALLEGATO "A" AL N. 24416/7049 DI REPERTORIO

ASSOCIAZIONE "Granello di senape ETS"

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 - E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata **"Granello di Senape ETS"** (di seguito anche "Associazione").

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "ETS" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 - L'Associazione ha sede in Rho.

1.4 - Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

ART. 2 - FINALITA' ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

2.1 - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale di attività di interesse generale, nell'ambito dell'educazione e istruzione di bambini e giovani sulla base del Magistero, della dottrina e della tradizione della Chiesa Cattolica.

2.2 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d));
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i));
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)).

2.3 L'Associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale, a titolo indicativo e non esaustivo, intende:

- promuovere il diritto all'educazione libera dei bambini e dei giovani;
- organizzare e gestire attività culturali, per bambini, giovani e famiglie;
- erogare borse di studio per bambini e giovani svantaggiati dal punto di vista economico.

2.4. Nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione potrà aderire o promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità analoghe o complementari alle proprie.

2.5 L'Associazione ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie per il conseguimento degli scopi statutarî, nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE E RACCOLTA FONDI

3.1 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.2 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Art. 4 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1 Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- l'apporto iniziale degli Associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli Associati;
- contributi, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali, (i) da parte dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche italiane, comunitarie ed estere, (ii) da parte di persone fisiche, (iii) nonché da parte di istituzioni private, purchè non si tratti di soggetti che sostengono principi e/o perseguono finalità e/o svolgono in concreto attività che siano in contraddizione con il Magistero, la dottrina e la tradizione della Chiesa Cattolica o con gli scopi dell'Associazione;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da attivi-

tà secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - ESERCIZIO

5.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° settembre e si chiude al 31 agosto di ogni anno.

5.2. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il bilancio preventivo, che andranno sottoposti - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio - all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

5.3 In alternativa al bilancio di esercizio, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un rendiconto finanziario, che andrà sottoposto, anch'esso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

5.4 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

5.5 Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di giugno.

Art. 6 - ASSOCIATI

6.1. Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo e che siano da esso ammesse come Associati, avendo le stesse dichiarato di essere in piena sintonia con le finalità perseguite dall'Associazione e di accettarne lo statuto e i regolamenti.

6.2. Gli Associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, ed al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.4. Gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea anche per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Associato ha diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa presentazione di richiesta scritta al Consiglio Direttivo. I libri devono essere messi a disposizione del richiedente entro trenta giorni dalla richiesta.

6.5 Ogni Associato ha diritto a un voto.

Art. 7 - MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

7.1. Le persone fisiche che intendono entrare a far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza. Per i minori di età, la domanda viene controfirmata, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

7.2. Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio finanziario, fissa la quota annuale di associazione che dovrà essere versata da ogni singolo Associato entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario o comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione dell'Associato da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità (mancato pagamento della quota associativa nel termine previsto), mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 9 - DIRITTI PATRIMONIALI

L'Associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

Art. 10 - VOLONTARI

10.1 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non

occasionale sono iscritti in un apposito registro.

10.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

10.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (d'ora innanzi anche solo "Consiglio") composto da minimo tre Consiglieri che devono essere nominati dall'Assemblea degli Associati esclusivamente tra gli Associati; non è previsto un numero massimo di Consiglieri, il numero dei componenti del Consiglio viene definito contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo stesso da parte dell'Assemblea degli Associati.

11.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo dell'Associazione e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati tra gli Associati.

11.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque, in mancanza di avvenuto rinnovo alla scadenza del triennio di durata, fino all'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 12 - NOMINA DEL PRESIDENTE

12.1 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione che si intendono anche Presidente e Vice-Presidente del medesimo Consiglio Direttivo; il Vice-Presidente ha funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

12.2 In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, il Consiglio, alla prima riunione, potrà provvedere alla sostituzione con un supplente.

Art. 13 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, o rendiconto. E' convocato mediante comunicazione e-mail o comunicazione a mezzo PEC o anche lettera raccomandata (o via posta ordinaria) contenente l'ordine del giorno, da inviarsi entro sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi di urgenza, non è necessario, per la convocazione del Consiglio, il rispetto del predetto termine di sette giorni. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

13.2. Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello

stesso, e permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.4. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per teleconferenza.

13.5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

13.6. Il Presidente all'inizio di ogni riunione nomina un segretario il quale redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli Associati, eventualmente motivandone il rigetto, e predisporre le bozze del bilancio di esercizio consuntivo, o rendiconto, e preventivo di cui all'articolo 5;
- deliberare l'esclusione degli Associati nei casi di perdita della qualifica di Associato di cui all'art. 8 del presente statuto.

14.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo tra i suoi membri, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

Art. 15 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione.

Art. 16 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

16.1 Gli Associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, mediante comunicazione e-mail o comunicazione a mezzo

PEC o anche lettera raccomandata (o via posta ordinaria) contenente l'ordine del giorno inviati entro quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'indirizzo di posta elettronica o di residenza a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli Associati al momento dell'Associazione, o modificato in seguito a cura dell'Associato.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

16.2 L'Assemblea deve essere pure convocata quando ne facciano richiesta scritta un terzo degli Associati.

16.3. Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli Associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Gli Associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

16.4. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli Associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

16.5. Gli Associati possono essere convocati in Assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria.

16.6. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

16.7. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati, in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati un terzo più uno degli associati e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

16.8. La deliberazione di scioglimento deve essere approvata dal settanta per cento degli Associati sia in prima che in se-

conda convocazione.

16.9. Per agevolare il coinvolgimento degli Associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del presente statuto.

Nel computo delle presenze all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

16.10 In apertura di ogni Assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

16.11 L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

Art. 17 - RAPPRESENTANZA E DELEGA

E' ammesso il voto per delega. Ogni Associato può ricevere al massimo tre deleghe.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

18.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c..

18.2 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18.3 Qualora membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 19 - SCIoglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo, ad altro Ente di Terzo Settore previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra gli Associati e tra gli Associati e l'Associazione, devono essere sottoposte esclusivamente, salvo disposizioni inderogabili di legge, al giudizio di un Collegio arbitrale di tre membri nominato congiuntamente dalle parti litiganti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, tra persone che non ricoprono alcuna carica nell'Associazione: giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art. 21 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

F.to: Vincenzo Carlo Attilio Casella

-----Federico Cornaggia - sigillo

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale da originale redatto su supporto analogico (art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. **FEDERICO CORNAGGIA**, Notaio in Meda ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di Legge e conservato nei miei atti.

Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, *"sostituisce quella dell'originale"*.

Meda, 5 (cinque) luglio 2023 (duemilaventitre)

(file firmato digitalmente dal notaio Federico Cornaggia).



Firmato digitalmente da
FEDERICO CORNAGGIA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154